

L'onorevole Papa all'articolo 14 propone il seguente emendamento:

Alinea 1^o, *alle parole*: Gli insegnanti di cui saranno aumentati gli stipendi, conserveranno gli aumenti sessennali, dei quali già godono; sostituire le seguenti: *Tutti gli insegnanti titolari hanno diritto agli aumenti sessennali e lo stesso diritto viene conservato agli altri insegnanti che lo godono attualmente.*

L'onorevole Papa ha facoltà di parlare.

Papa. Domando all'onorevole ministro ed alla Commissione se l'accettano.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Papa si riduca ad essere di pura forma. Qui si dice: « Gli insegnanti di cui saranno aumentati gli stipendi, conserveranno gli aumenti sessennali ecc. » Ciò non esclude che gli altri.

Papa. Ma ci sono appunto dei titolari che non hanno diritto a sessennio. Poichè questa legge è destinata a fare giustizia e ad equiparare le condizioni di tutti, così io credo che si dovrebbe stabilire che tutti i titolari hanno diritto all'aumento sessennale.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Non credo di dover mutare il diritto vigente; non so quali conseguenze potrebbe avere la proposta dell'onorevole Papa; quindi lo prego di ritirarla.

Presidente. Onorevole Papa, mantiene o ritira la sua proposta?

Papa. La ritiro.

Presidente. Metto a partito l'articolo 14 come è proposto.

(È approvato).

« Art. 15. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. »

(È approvato).

Ora viene una disposizione transitoria proposta dall'onorevole Pipitone e di altri dieci deputati, del seguente tenore:

« Possono in ogni tempo presentarsi agli esami di licenza, come all'articolo 9 della presente, legge gli insegnanti muniti di patente di grado inferiore. »

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. È impossibile dire *in ogni tempo*; si potrebbe dire: *per tre o quattro anni.*

Pipitone. Poichè sono uno dei firmatari della proposta, credo che si potrebbe limitare il

tempo; lo lascio all'arbitrio dell'onorevole ministro, ma credo che non debba essere molto breve.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Possiamo stabilire cinque anni.

Pipitone. Accetto.

Presidente. Rileggo l'articolo transitorio modificato secondo la proposta dell'onorevole ministro: « Possono per un quinquennio dalla promulgazione della presente legge presentarsi agli esami di licenza, come all'articolo 9 della presente legge, gli insegnanti muniti di patente di grado inferiore. »

Onorevole ministro accetta?

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto con l'aggiunta: *e attualmente in esercizio.*

Presidente. Onorevole relatore, accetta?

Marinelli, relatore. Accetto.

Presidente. Metto a partito questa disposizione transitoria.

(È approvata).

La legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Avverto la Commissione, che, ai termini dell'articolo 90, essa deve provvedere al coordinamento.

Zavattari. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zavattari. Io credo che la Camera sia sempre padrona del suo ordine del giorno; ma, se nel caso speciale sbaglio, mi si corregga.

Io credevo che questa mattina si potesse terminare la presente legge in tempo tale, che si potesse discutere anche l'inchiesta ferroviaria.

Faccio quindi preghiera che sia messa nell'ordine del giorno d'oggi in principio di seduta. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Zavattari, la Camera stabilisce il suo ordine del giorno nelle sedute pomeridiane.

L'ordine del giorno per oggi essendo già stabilito, Ella potrà fare la sua proposta in fin di seduta.

Zavattari. Ne parleremo oggi.

La seduta è tolta alle ore 12.40

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.